

# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E  
SERVIZI SOCIALI

SETTORE ASSISTENZA  
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
DR.SSA GERMANA TORASSO

Genova, 7/8/2009

Prot. n. 129215  
Allegati:

614.10.3.4/3

Ai Direttori Generali  
delle Aziende sanitarie ed  
Ospedaliere della Liguria

Oggetto: Circolare del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008. Precisazioni relative alle modalità di assistenza sanitaria ai cittadini neocomunitari non iscrivibili al SSN.

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute a questo Dipartimento, da parte delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, relative al comportamento da adottare in merito alla domanda di assistenza sanitaria verso quei cittadini neocomunitari dimoranti o residenti nel territorio ligure e privi di copertura sanitaria, si rappresenta quanto segue.

Premesso che dal 1 gennaio 2008 non è più consentito, per i suddetti cittadini, il rilascio e il rinnovo del tesserino STP e, a fronte di una significativa presenza di cittadini neocomunitari sul territorio regionale, alcuni dei quali in condizioni di fragilità sociale e/o in stato di indigenza, si ritiene necessario **garantire adeguata assistenza sanitaria** soprattutto a quelle categorie di comunitari che, non avendo un regolare contratto di lavoro in Italia, non possono essere iscritti al SSR o avere la TEAM.

In particolare, secondo le disposizioni vigenti, rimangono esclusi dal diritto di accesso al SSR i cittadini comunitari che si trovano stabilmente sul territorio regionale (soggiorni superiori ai tre mesi) ma non riescono a soddisfare i requisiti previsti dal D.lgs. 30/2007.

Il Ministero della Salute, con nota prot. DG RUERI/II/3152/P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008 richiama le norme di principio dell'ordinamento italiano (art. 32 Costituzione) che sanciscono la tutela del diritto alla salute e il principio solidaristico ed universale del Servizio Sanitario Nazionale. Si fa inoltre riferimento all'art. 1, comma 2, T.U. 286/1998 relativamente all'estensione ai cittadini comunitari delle disposizioni previste per i cittadini extracomunitari, qualora risultino più favorevoli.

Per tale motivo ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria sono assicurate, coerentemente a quanto disposto dall'art. 35 T.U. 286/1998, e sottolineato dalla comunicazione ministeriale suddetta, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o

comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia od infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:

- a) la tutela sociale della maternità e dell'interruzione volontaria della gravidanza (IVG), a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSR, in applicazione della Legge 29 luglio 1975 n. 405, Legge 22 maggio 1978 n. 194 art. 10, e del Decreto ministeriale 10 settembre 1998;
- b) la tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Pertanto, i cittadini neocomunitari che si trovano nella condizione di non poter richiedere l'iscrizione al SSR o non siano in possesso di un attestato di diritto di mobilità internazionale ma che necessitano delle prestazioni ed interventi sopraindicati, possono accedere ai servizi sanitari regionali. A tal fine le ASL dovranno richiedere l'esibizione di un valido documento di riconoscimento, la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 DPR n° 445/2000) di domicilio nell'ambito del territorio regionale.

Per le suddette prestazioni le ASL dovranno avere una contabilità separata per le opportune azioni di recupero o negoziazione nei confronti degli Stati competenti. La rendicontazione separata verrà effettuata sulla base di un **codice ENI** (Europeo Non Iscritto) che sostituirà il codice STP, eventualmente già assegnato in precedenza, e verrà attribuito con durata semestrale rinnovabile.

Le Aziende sanitarie avranno cura di trasmettere semestralmente alla Regione apposito monitoraggio delle spese erogate.

Il nuovo codice, che verrà attribuito dalle stesse Aziende sanitarie che, fino ad ora, hanno attribuito il codice STP, è una stringa alfanumerica di 16 caratteri:

- caratteri 1-3: valorizzati con 'ENI';
- caratteri 4-6: codice della Regione che lo rilascia ('070' nel caso di Regione Liguria)
- caratteri 7-9: codice della Struttura che lo rilascia
- caratteri 10-16: numero progressivo attribuito alla persona.


Il progressivo deve essere univoco all'interno della Struttura che lo rilascia e i caratteri non significativi devono essere riempiti con 'zeri' ( Esempio:0000001).

Nel caso di neocomunitari già in possesso di tessera STP che venissero registrati come ENI sarà possibile mantenere gli stessi ultimi 7 caratteri identificativi del paziente. Pertanto le Strutture sanitarie eroganti le prestazioni dovranno contattare l'Azienda Sanitaria di riferimento del cittadino neocomunitario, facendo fede il domicilio da questi dichiarato, al fine di ottenere la comunicazione del codice ENI assegnato.

Si invitano i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali ad applicare quanto sopra disposto affinché le prestazioni e le procedure indicate nella presente nota vengano effettivamente assicurate.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
(Dr. Sergio Vigna)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Roberto Murgia)

